

Allegato "A" all'atto costitutivo in data 14-01-2002 -

STATUTO

DELLA "ASSOCIAZIONE BB.CC. ONLUS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE

BB.CC. ONLUS", che assume la forma giuridica di associazione

ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed uti-

tilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, rione Zele-

rino, Via Carpaccio n. 3/5.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solide-

rietà sociale, non ha fini di lucro ed ha come oggetto la

promozione, la valorizzazione e la tutela dei Beni e delle

attività Culturali ed Ambientali. E ciò svolgendo attività

nell'ambito dei settori di cui all'art. 10 del Decreto Legi-

slativo 4 dicembre 1997 n. 450 a sue modificazioni ed integrazioni, ad in particolare a titolo esemplificativo:

- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione

di tipo archeologico e storico, ed inoltre diffusione dei ri-

sultati di tali attività con l'ausilio di strumenti, editoria-

li e multimediali, realizzazione di mostre, ecc.;

- promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di

documentazione e d'informazione, di attività e servizi cultu-

rali e ricreativi, di biblioteche ed archivi;

- promozione del turismo locale mediante la proposta di iti-

nerari culturali, artistici, archeologico-naturalistici al-

ternativi ai flussi consueti;

- sensibilizzazione e comunicazione sulla tematiche cultur-

ali, ambientali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come

risel, cantieri di restauro e tutti i siti culturali in gene-

re;

- consulenza tecnico-scientifica e attività nel campo della

tutela e della promozione Beni Culturali ed Ambientali;

- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate al-

la conoscenza ed alla tutela dell'ambiente e dei Beni Cultu-

rali effettuata mediante la formazione professionale anche

dei docenti scolastici e la promozione della organizzazione

da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo di

didattico e di sensibilizzazione;

- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni cultura-

li, turistiche e ricreative, concorrendo alle loro progetta-

zione e realizzazione;

- formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi

didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversifi-

cati (architettura, design, archeologia, ricerca storica,

pittura, scultura, fotografia, teatro, animazione, ecc.);

- esercizio in via marginale di circuiti, ritrovi ed attività affini, comunque senza fine di lucro, secondo le vigenti leggi in materia e nel rispetto delle prescrizioni di carattere fiscale;

— pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, fonografiche, audiovisive, multimediali, e di opere comunque di interesse culturale scientifico e storico;

2. All'associazione è consentito:

- evolversi le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione, il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
- svolgere attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;

3. In relazione alla divulgazione delle attività culturali e delle iniziative proposte, l'associazione persegue le proprie finalità anche mediante sito Internet facente capo alla stessa, la cui realizzazione ed amministrazione promozionale può essere data in delega a soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione dei servizi.

— ART. 3 —

— FINALITA' CULTURALE — SOLIDARISTICA —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ART. 5

...SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE...

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Consiglio direttivo e con elastico adattamento alle situazioni concrete - al rispetto delle seguenti condizioni di esercizio (da considerarsi alla stregua di linee-guida che l'Associazione è tenuta tendenzialmente a seguire):
  - a) finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della mancanza di finalità lucrative nell'attività dell'Associazione;
  - b) stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate dall'Associazione;
  - c) pianificazione per ogni esercizio di un programma annuale da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, formato sostanzialmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività, rimanendo stabilito che i progetti specifici, per essere presi in esame, devono riguardare sia l'aspetto operativo che l'aspetto finanziario, ed essere proposti da soci dell'Associazione se proposti da terzi, i progetti di cui sopra devono avere il preventivo gradimento del Consiglio direttivo, da esprimersi con delibera ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.
2. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
3. Il Consiglio direttivo può nominare Benemeriti i soci che si siano particolarmente distinti per cariche ricoperte o per importanti risultati conseguiti in campo culturale, artistico, umanitario, od anche per elaborazioni di particolare rilievo a favore dell'Associazione. Alla qualifica di socio Benemerito non corrisponde alcuna diversa disciplina del rapporto associativo.
4. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
5. Le quote e le qualità di socio sono intransferibili.
6. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

vo. L'esclusione del socio può essere altresì deliberata dal

Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa annua di cui sopra.

7. I soci precedenti ad esclusi e coloro che comunque abbiano

cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere

i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione.

ART. 7. ——————  
—PATRIMONIO—

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

— quote associative;

— liberalità di persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, commerciali o non lucrative;

— lasciti, donazioni, legati, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;

— erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente de-

liberati dall'Amministrazione Centrale dello Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;

— corrispettivi derivanti da convenzioni con utenti delle attività istituzionali dell'Associazione;

— interessi attivi maturati sul patrimonio;

— corrispettivi derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di servizi effettuata dai soci in conformità all'oggetto

sociale;

— proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni inserenti l'oggetto sociale, da sponsorizzazioni e pubblicità

interventi alle attività svolte;

— qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquisito dall'Associazione e qualsiasi tipo;

— avanzi di lotterie, pesche di beneficenza e tombolate regolarmente autorizzate dall'autorità preposta per legge, se consentito dalla vigente normativa;

— proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

— contributi volontari erogati da aderenti all'Associazione o da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo.

ART. 8. ——————

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

— l'Assemblea dei soci;

— il Consiglio direttivo;

— il Presidente;

— il Consiglio dei Revisori.

ART. 9. ——————  
—ASSEMBLEA—

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6

ed è ordinaria e straordinaria.

1-	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario ed opportunamente, o quando giene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.	re più di cinque soci.
2-	3. All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:	7. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea - da tenersi in un giorno diverso rispetto a quello di prima convocazione, da evidenziarsi nella lettere di convocazione - sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide purché gli intervenuti in Assemblea costituiscano almeno un terzo dei soci.
3-	- la relazione del consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione;	8. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci.
4-	- il bilancio dell'esercizio sociale;	9. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5-	l'Assemblea delibera inoltre in merito:	10. CONSIGLIO DIRETTIVO
6-	- alla nomina del Consiglio direttivo;	1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sei membri. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
7-	- alle nomine del Collegio dei Revisori;	2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza delle
8-	- ad altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.	
9-	l'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.	
10-	4. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata A.R. o a mani fatta pervenire a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.	
11-	5. Ogni socio ha diritto ad un voto.	
12-	6. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresenta-	

maggiorenza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo deve della carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, alla quale dovrà l'eventuale ratifica delle nomine con delibera da adottarsi in conformità all'art. 9, comma 7, del presente Statuto.

5. Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, rimanendo però stabilito che i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.

6. Il consiglio direttivo in particolare:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione ed sull'esclusione dei soci;

- predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

ART. 11.

PRESIDENTE

1. Il Consiglio direttivo nella prima riunione nomina il Presidente,

2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

3. Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione, esegue ogni operazione di cassa con facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti, bancari e postali, cura e

tiene aggiornate la contabilità e in particolare il libro cassa; egli può comunque delegare tali compiti ad altro componente del Consiglio direttivo che assumerà le mansioni di

lavoro. *Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri, rimanendo però stabilito che i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.*

4. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Tutti i libri societari, compreso il libro cassa, sono da vidimarsi (nei casi imposti dalla legge) e possono essere in qualunque tempo consultati dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

ule	5. In caso di impedimento del presidente, i poteri di que- st'ultimo vengono esercitati dal vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano.
Pre-	—ART. 12—
	<b>CARICHE OPERATIVE</b>
	1. Ai componenti del Consiglio direttivo spettano le singole cariche operative dell'Associazione (tra le quali si annove- rano le seguenti, ma con facoltà del Consiglio di aggiungerne eventualmente altre): Responsabile delle Produzioni, Contenuti Culturali ed Editoriali, Responsabile della Formazione, Re- sponsabile dell'Organizzazione, Responsabile dei Rapporti E- bri, Responsabile Sviluppo e Pubblicazioni), che gli stes- si consiglieri si ripartiscono secondo criteri di tempora- neità, di rotazione e di rinnovabilità, subordinati in ogni caso alle superiori esigenze dell'Associazione.
	2. Al Consiglio direttivo è consentito conferire temporanea- mente (e comunque per un periodo non superiore al termine di durata in carica dello stesso Consiglio) i suddetti incarichi pro dottarsi in conformità all'art. 10, comma 2, del presente statuto.
	3. Ogni titolare di carica operativa, ferma restando la ne- cessaria concertazione col Presidente, gode di ampia autono- mia nel suo ambito di competenze, con il solo obbligo di sot- toporre preliminarmente al Consiglio direttivo ogni decisione

	o iniziativa di spesa; per ciò che concerne decisioni o ini- ziative già approvate, agisce responsabilmente in via situ- tiva, con il solo obbligo di riferire in Consiglio.
	4. Il presidente assicura il coordinamento tra i vari titola- ri di carica operativa.
	5. Il Presidente, i Consiglieri ed ogni titolare di carica o- perativa possono avere una loro segreteria con personale vo- lontario o professionale.
	—ART. 13—
	<b>ESERCIZI SOCIALE E BILANCIO</b>
	1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
	2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	3. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, do- po la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
	4. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, ri- serve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la de- stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge sta- tuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria

struttura.

5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

—ART. 14—  
1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea per inattivita' dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilira' i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 562, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

—ART. 15—  
—SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE—  
1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattivita' dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilira' i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 562, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

resso per i fini istituzionali dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori:

esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce in Assemblea, alla quale è tenuto in particolare a presentare apposita relazione scritta sul bilancio di esercizio (la cui bozza dovrà essere messa a disposizione del Collegio con la massima tempestività);

può prendere conoscenza di tutte le documentazioni della Associazione (che devono essere messe a disposizione del Collegio anche a semplice richiesta verbale);

può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo (dei rappresenti del Consiglio stesso).

4. L'istituzione del collegio dei Revisori è condizionata al superamento dei limiti previsti, in relazione ai preventi dell'Associazione, dall'art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460: il collegio dei Revisori peraltro può essere istituito, anche in mancanza di detto superamento, dove ne sia ravvisata l'opportunità con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

—ART. 16—  
—NORME APPLICABILI—

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.

460 e comunque le disposizioni vigenti in materia di associazioni ONLUS.

*Luca Micali*  
In  
Luca Micali Collegio Romano



*Luca Micali*